

Camera dei Deputati – X Commissione Attività Produttive

Senato della Repubblica – 10^a Commissione Industria

Audizione informale

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (AG. 90 – XVII Legislatura)

Osservazioni di ASOIELETRICA

08 maggio 2014

La trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica in linea con la scadenza prevista dalla normativa europea costituisce un passo importante verso una evoluzione del sistema energetico che sia congrua con gli obiettivi energetici ed ambientali tanto europei quanto nazionali.

Anche le più recenti iniziative comunitarie, come rappresentate nella Comunicazione COM/2014/015 "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030", evidenziano il ruolo strategico del miglioramento dell'efficienza energetica quale strumento per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in un contesto di mercato.

In questo senso, la direttiva e quindi la normativa nazionale possono agire come volano per un rinnovato sviluppo del mercato dei servizi per l'efficientamento complessivo dei consumi nazionali, che si fonda sulla realizzazione delle condizioni atte a mantenere ed accrescere i bisogni soddisfatti dall'energia con la riduzione di sprechi ed inefficienze.

Lo Schema si indirizza quindi correttamente a tutti i comparti (dal domestico all'industriale) e impatta su tutti i settori produttivi, in primis sul settore elettrico e quindi inevitabilmente solleva un confronto intenso tra i protagonisti del mondo industriale, civile e istituzionale, evidenziando posizioni differenti ed a volte anche in contrapposizione.

In questo composito quadro, Assoelettrica ritiene che il vettore elettrico possa giocare un ruolo importante nelle politiche di miglioramento dell'efficienza energetica. Occorre quindi compiere ogni sforzo per promuovere la massima diffusione delle tecnologie elettriche efficienti. La transizione verso il vettore elettrico peraltro è un passo essenziale in relazione agli scenari di progressiva decarbonizzazione energetica che derivano dagli impegni in sede comunitaria.

In realtà fare efficienza energetica significa dover promuovere il risparmio di energia primaria, e non dell'energia elettrica consumata. Le principali applicazioni efficienti del vettore elettrico sono come noto le Pompe di Calore e l'Auto e la Mobilità Elettrica, entrambe anche in grado di contribuire a diminuire il problema dell'inquinamento urbano.

Risparmiare energia primaria significa minore inquinamento, quindi riduzione delle emissioni, ad esempio l'installazione di 15 milioni di pompe di calore potrebbe comportare un risparmio pari a 2 volte la CO₂ risparmiata grazie al fotovoltaico, nell'ordine di 25 milioni di tonnellate nel 2013.

Promuovere l'efficienza energetica negli usi finali, a meno di distorsioni nei segnali di prezzo, permetterebbe d'altra parte anche risparmi diretti al consumatore finale.

Inoltre l'efficienza energetica può essere un volano all'industria manifatturiera italiana. Abbiamo ancora dei distretti industriali di eccellenza che possono essere meglio valorizzati con la promozione di diverse applicazioni del vettore elettrico.

In definitiva, lo sviluppo e la diffusione delle elettrotecnologie comporterebbero un dividendo multiplo: quello ambientale, di efficienza energetica e quello tariffario, grazie all'aumento della base imponibile su cui ripartire gli oneri di sistema.

Per favorire la diffusione di applicazioni di tecnologie elettriche efficienti, quali pompe di calore per climatizzazione, auto e trasporti elettrici, riteniamo sia necessario adeguare il quadro regolatorio.

In particolare la tecnologia delle pompe di calore potrebbe fornire un contributo essenziale allo sviluppo delle energie rinnovabili e al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica. Un'opportunità che rischia di non essere colta, a causa di tariffe elettriche che la penalizzano rispetto ad altre tecnologie. Infatti, l'attuale sistema tariffario elettrico a scaglioni di consumo con prezzi crescenti rende i costi variabili delle pompe di calore più elevati di quelli delle altre tecnologie utilizzabili.

Tale riforma dovrà essere accompagnata da un rafforzamento della salvaguardia delle fasce sociali più deboli tramite il bonus elettrico, anche attraverso campagne informative e lo snellimento degli iter burocratici.

I presupposti in base ai quali chi consuma di meno paga un prezzo unitario del chilowattora più basso sono infatti venuti meno. In passato, si vollero introdurre queste modulazioni per far fronte ad una cronica carenza di potenza, determinata da un sistema di generazione insufficiente ed obsoleto, da una parte, e per tutelare le fasce più deboli dei consumatori, dall'altra. Oggi, si dispone del più moderno ed efficiente sistema di generazione d'Europa e le fasce più deboli sono garantite da altri sistemi di sostegno (bonus elettrico). E' quindi venuto il momento di porre mano a questo tema, con lo scopo di offrire ai consumatori nuove opportunità di ricorso al vettore elettrico, in ragione della sua efficienza e della sua sicurezza. Peraltro, l'entità delle componenti tariffate unitamente all'incidenza dell'effetto della loro progressività sono tali da rendere più difficilmente percepibile la concorrenzialità delle offerte commerciali sul mercato libero.

Per tali motivi esprimiamo pieno apprezzamento per norma contenuta nella'articolo 11 comma 2 che legifera la necessità del superamento della tariffa progressiva per i clienti domestici. Ci auguriamo che tale disposizione non venga stravolta in sede parlamentare.

Rispetto poi ad alcune specifiche osservazioni all'articolato, queste sono riportate nel seguito, ordinate per articolo.

Art. 2 (Definizioni)

Al fine di confrontare effettivamente i differenti vettori energetici, appare necessario:

- adeguare la definizione di cui al comma 1, lettera mm) a quella prevista nella Direttiva 2012/27/UE, articolo 2, numero 42) inserendo la frase *"tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione"*.

Art. 7 (Regime obbligatorio di efficienza energetica)

Nella richiamata ottica di sviluppo ordinato del mercato dell'efficienza appare inoltre necessario continuare nell'intento (dichiarato anche dall'AEEGSI) di evitare e combattere fenomeni speculativi, prevedendo una scadenza dei certificati bianchi rispetto alla data del loro rilascio, e quindi

- introdurre al comma 2 la frase *"tenendo conto della previsione di un periodo massimo di validità dei certificati bianchi come stabilito con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico"*.

Art. 8 (Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia)

L'effettuazione di diagnosi energetica ha pieno significato non solo con riferimento alla dimensione dell'impresa, ma anche tenendo conto degli effettivi consumi nei siti produttivi. Per questo appare opportuno escludere dall'obbligo di auditing i molteplici piccoli siti operativi, anche di grandi imprese, distribuiti in Italia; e quindi:

- modificare al comma 1 la frase *"Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese i cui siti produttivi che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001 o abbiano, singolarmente, consumi energetici inferiori a 10.000 TEP/anno. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione."*

Inoltre, nel medesimo articolo, per dare sia dall'entrata in vigore del decreto certezza sulle norme da applicare alle diagnosi, si ritiene opportuno

- modificare il comma 2 cancellando il riferimento ad ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3, secondo la seguente formulazione: *"Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati in base alle norme UNI 11352, UNI 11339 e alle ~~ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3~~"*.

Infine, per riconoscere quanto finora compiutamente svolto con la finalità di efficientamento del processo produttivo, ed evitare inutile e dispendioso discrimine per le imprese che si avvalgono di auditor interni, si ritiene opportuno

- modificare il comma 6 secondo la seguente formulazione: *"L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione casuale annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3. ~~ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.~~"*

Art. 9 (Misurazione e fatturazione dei consumi energetici)

Rispetto alle tematiche inerenti l'obiettivo di accrescere, nei consumatori, la consapevolezza dei propri consumi, al fine di sollecitare scelte volte all'efficienza, si ritiene opportuno



- sostituire il comma 4 con il seguente: *"L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede, affinché gli esercenti l'attività di misura dell'energia elettrica e del gas naturale assicurino che, al sin dal momento dell'installazione dei contatori, i clienti finali ottengano consulenza ed informazioni adeguate, in particolare sul loro effettivo potenziale, con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico".*

Inoltre, nel medesimo articolo, al fine di creare le condizioni per consentire, in ogni caso, la fatturazione dei consumi, appare necessario

- modificare quanto previsto al comma 6, lettera a), punto 4: *"fermo restando quanto previsto al numero 1); la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione oppure non siano disponibili dati di consumo effettivo trasmessi ai venditori dagli esercenti l'attività di misura ;*

Rispetto inoltre alle attività elettive delle società di vendita, si ritiene necessario

- modificare quanto previsto al comma 7, lettera c): *"2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico; 3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia;*

Quindi, con riferimento al corretto rapporto tra fornitore e consumatore che si instaura nella genericità dei casi di invio della fatture, si ritiene opportuno

- modificare quanto previsto al comma 7, lettera d) *"d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalla richieste di pagamento, per consentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;"*

Infine, sempre con rapporto al rispetto delle comuni pratiche commerciali e posta l'esigenza, nei settori regolati, di dare evidenza a tutti i costi di cui si ritiene corretta la copertura, occorre

- eliminare il comma 8 *"L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi;"*

Art. 10 (Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento)

Rispetto allo sviluppo dei sistemi di cogenerazione ad alto rendimento e teleriscaldamento e teleraffreddamento, al fine di porre l'Italia nelle medesime condizioni dei partner europei e di verificare il potenziale di sviluppo di entrambi i sistemi energetici, tenuto anche conto che attraverso le reti di teleriscaldamento il *"calore di scarto potrebbe essere trasportato dove è necessario"* (cfr. Considerando 35 Direttiva 2012/27/UE Considerando 35), si ritiene opportuno

- adeguare la formulazione del comma 5 al testo della Direttiva (art. 14 comma 4) , modificando il comma come segue: *"In base ai Qualora i risultati della valutazione effettuata a norma del comma 1 individuino un potenziale di applicazione della*



cogenerazione ad alto rendimento e/o del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti i cui vantaggi superino i costi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, sono individuate le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare sviluppare, secondo analisi dei costi e criteri di efficienza, infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffreddamento, e sfruttare, tramite esse, l'eventuale potenziale di aumento della cogenerazione ad alto rendimento, dell'utilizzo del calore di scarto e delle fonti di energia rinnovabile, e di soddisfare in questo modo la domanda di riscaldamento e raffreddamento; ~~tramite la stessa cogenerazione, con il medesimo decreto nonché~~ sono definite soglie, espresse in termini di calore di scarto utile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione dei singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 6, lettere c) e d). Qualora la valutazione di cui al comma 1 non individui un potenziale economicamente sfruttabile, i cui vantaggi superino i costi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, sono individuati gli interventi o le aree territoriali esentati dagli obblighi di cui al comma 6.

Nella medesima logica di sviluppo fondato del sistema energetico, che sia anche correlato ad attente analisi di fattibilità economica si osserva che potrebbe essere sufficiente richiedere che le previste opzioni energetiche possano essere realizzate mettendo a disposizione di terzi interessati a sviluppare la rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento e previi opportuni accordi tra le parti, sistemi (come ad esempio uno scambiatore di calore) che permettano di sviluppare le potenzialità ipotizzate, quindi si ritiene di dover

- *modificare come segue la formulazione del comma 9 "Qualora sussistano motivi di diritto, proprietà o bilancio, da definirsi con successivi decreti del MISE, le autorità di cui al comma 8 possono esentare singoli impianti dall'obbligo di applicare le opzioni considerate, anche quando i benefici siano superiori ai costi o nei casi in cui tali impianti si rendano disponibili alla potenziale realizzazione delle stesse opzioni da parte di soggetti terzi, previi opportuni accordi tra le parti. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle indicazioni delle medesime autorità competenti richiamate al comma 8, trasmette alla Commissione una notifica motivata di tale decisione entro tre mesi dalla data di adozione."*

Infine, per lo sviluppo del teleriscaldamento che tenga conto dell'assetto attuale, appare opportuno che l'intervento regolatorio da parte dell'AEEGSI sia limitato alle aree urbane non metanizzate, nonché qualora sussista l'obbligo, imposto dai Comuni, di allacciamento alle reti di teleriscaldamento in quanto nei restanti ambiti è sufficiente la regolamentazione già adottata dai Comuni, e quindi occorre

- *modificare come segue la formulazione del comma 16 "L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei modi e con i poteri previsti alla legge 14 novembre 1995, n. 481, nei soli casi di nuove reti di teleriscaldamento ubicate in aree urbane non metanizzate, nonché qualora sussista l'obbligo, imposto dai Comuni, di allacciamento alle reti di teleriscaldamento: a) Stabilisce le tariffe di cessione del calore;"*

